



COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Capitolato Speciale d'Appalto

C.I.G. : 7010732F0D

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI CON RELATIVA CUSTODIA, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI (NA)

ART. 1 Stazione appaltante

Comune di Pozzuoli (NA), Via Tito Livio, 4 tel. 081/8551111

Comando di Polizia Municipale: Via Luciano, 76 tel. 081/8551831- 081/8551838 - 8551839 - fax: 081/5264525 -internet: <http://www.comune.pozzuoli.na.it>.

ART. 2 Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha come oggetto:

- a) La concessione del servizio di rimozione forzata, deposito e relativa custodia di veicoli in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada - D. Lgs n. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione - DPR 495/92, disposti dalla Polizia Municipale di Pozzuoli (NA). Vengono, altresì, compresi in questo punto i veicolo di provenienza furtiva;
- b) il servizio di apposizione/rimozione dei blocchi ai sensi dell'art. 159 comma 3 del Codice della Strada, in alternativa alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo, in modo da impedire la circolazione del mezzo;
- c) i servizi di: spostamento dei veicoli regolarmente parcheggiati, richiesto per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico in occasione di pubbliche manifestazioni culturali, sportive, fieristiche, politiche o comunque per motivi connessi alla circolazione stradale; messa a disposizione di mezzi, come meglio specificato al successivo art. 7, per le rimozioni da eseguirsi in occasione di fiere o manifestazioni sportive o di grande richiamo di pubblico; collocamento di attrezzature per segnalare guasti e/o deterioramenti della sede stradale, che possono costituire insidia per i conducenti, i veicoli e i pedoni; concentrazione di buche o avvallamenti pericolosi di proprietà comunale in caso di guasto o incidente degli stessi nonché altri interventi urgenti ed indispensabili connessi alla sicurezza della circolazione stradale.

Successivamente, per brevità si utilizzerà 'C.d.S.' per indicare il Codice della strada approvato con Decreto Legislativo n. 285/92 e sue successive modifiche e la parola 'Regolamento' per indicare il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/92 e sue successive modifiche.

ART. 3 Durata della concessione

La concessione avrà durata biennale a partire dalla data indicata nell'ordine di servizio.

L'Amministrazione Comunale avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 354 del Regolamento al C.d.S.', a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al rinnovo dell'affidamento, mediante comunicazione scritta, da inoltrare entro 60 giorni dal termine di scadenza della concessione, per un periodo massimo pari alla durata della stessa.

Se allo scadere della concessione, la stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ad eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione del servizio prima della conclusione del procedimento formale di stipula della concessione.

ART. 4 Remunerazione e importo delle prestazioni dedotte in contratto

- a) I servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente Capitolato di appalto sono remunerati con le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con atto **n. 02 del 17/01/2017, ridotte dal ribasso offerto in sede di partecipazione alla presente gara**. Il versamento sarà effettuato direttamente al concessionario, dai proprietari/conducenti dei veicoli rimossi. L'importo biennale stimato derivante dall'introito delle tariffe é di circa euro 112.000,00 escluso IVA. A titolo puramente indicativo si indica che nel corso dell'anno 2016 sono state effettuate **circa n. 800 rimozioni**.

Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all'Agenzia del Demanio, non sarà riconosciuto, da parte dell'Amministrazione Comunale, nessun compenso risarcitorio al concessionario.

Si stabilisce, pertanto, espressamente che tutte le spese di cui al precedente comma, nessuna esclusa, sono a totale carico della concessionaria aggiudicataria.

Per i veicoli rimossi e custoditi di provenienza furtiva le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del mezzo e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale. Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione della Polizia Municipale.

- b) **Per i servizi di cui alla lettera c) art. 2 del presente Capitolato d'appalto non sarà riconosciuto, da parte dell'Amministrazione Comunale, nessun compenso risarcitorio al concessionario.**

ART. 5 Parco mezzi e depositaria

Il concessionario dovrà mettere a disposizione:

- 1) un parco veicoli costituito da **ALMENO 03 (TRE) VEICOLI AD USO SPECIALE PER IL SOCCORSO STRADALE** con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del suddetto D.P.R. 16/12/1992 n. 495, denominati appunto *'autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale'* con le loro caratteristiche costruttive e funzionali stabiliti all'appendice IV al titolo I del medesimo D.P.R.. Di tali veicoli il concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio dei servizi copia conforme dei libretti di circolazione. In caso di sostituzione dei veicoli in uso, tale documentazione dovrà essere prodotta entro 15 giorni al Comando di Polizia Municipale. I mezzi dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche, debitamente omologate, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizione di sicurezza per persone e cose. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del concessionario. Il Comune potrà richiedere rimozioni anche oltre le 3,5 tonnellate.
- 2) una depositaria, collocata all'interno del territorio del Comune di Pozzuoli (NA), raggiungibile con i mezzi pubblici e di cui verrà depositata presso il Comando di Polizia Municipale idonea planimetria in scala 1:100, La depositaria dovrà essere dotata delle misure di sicurezza/anticendio (C.P.I.) previste dalla normativa vigente nonché delimitata da muro o altro tipo di recinzione. In tale depositaria dovranno poter essere depositati e custoditi contemporaneamente almeno 100 autoveicoli rimossi. La depositaria dovrà essere

dotata di una linea telefonica, fax, computer e connessione a internet per l'utilizzazione del programma in uso alla Polizia Municipale. Nel caso in cui l'area in oggetto sia dichiarata inidonea dalle competenti autorità preposte al controllo si sospenderà il servizio appaltato.

- 3) modalità di pagamento dell'importo dovuto anche con Bancomat e Carta di credito.

ART. 6 Personale adibito al servizio di rimozione

Nell'espletamento dei servizi dovrà essere impiegato personale, adeguato, in possesso della professionalità richiesta dalla natura dell'attività, che tenga una condotta corretta e irreprensibile; il personale dovrà utilizzare abbigliamento conforme alle norme antinfortunistiche con particolare riferimento ai rischi connessi alla conduzione del veicolo, alle operazioni di carico e scarico e alla visibilità durante lo svolgimento delle medesime operazioni e dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.

Il Concessionario comunica al Comando di P.M., prima dell'inizio del servizio, le generalità del personale che intende impiegare.

Il Comando di P.M. potrà richiedere, motivandone la causa, la sostituzione del personale che sia risultato inidoneo all'espletamento del servizio. In tal caso, il concessionario dovrà applicare al proprio personale dipendente il CCNL di riferimento; dovranno essere rispettati tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni.

Il Comune di Pozzuoli resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi dipendenti e con i suoi eventuali fornitori e/o terzi in genere.

ART. 7 Modalità di effettuazione del servizio di rimozione e apposizione blocchi

I servizi dovranno essere svolti secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale nell'ambito del territorio del Comune di Pozzuoli.

Ogni operazione di cui al presente appalto dovrà essere ordinata solamente dal personale della Polizia Municipale.

Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di rimozione dei veicoli o di apposizione/rimozione blocchi dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell'anno, festivi compresi. Ai fini del presente capitolato speciale d'appalto il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non sono soggetti a maggiorazione tariffaria.

Il concessionario si impegna al rispetto dei seguenti standard operativi: attivazione entro 03 (tre) minuti dalla chiamata della Centrale Operativa del Comando, raggiungimento del luogo di intervento entro i termini perentori precisati dopo l'aggiudicazione in relazione alla localizzazione della depositaria e formalizzati nell'ordine di inizio servizio, effettuazione delle operazioni di carico entro 10 (dieci) minuti dal raggiungimento sul luogo della rimozione ovvero di apposizione dei blocchi.

Nel caso di più richieste di intervento contemporanee le parti concorderanno le modalità e i tempi di intervento.

Nel caso in cui il conducente o il proprietario del veicolo sopraggiunga durante o al termine delle procedure di carico del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo pagamento delle spese cd. di rimozione 'interrotta', stabilite nel tariffario, cioè il diritto di chiamata più le indennità per le operazioni di carico e scarico (la medesima disposizione vale per l'apposizione dei blocchi). Questi rilascerà quietanza di pagamento.

L'indennità chilometrica è dovuta solo in caso di rimozione completa e di effettivo. trasporto del veicolo dal luogo di rimozione al luogo del deposito. L'indennità chilometrica è disciplinata dall'art. 1 del D.M. n. 401 del 04/09/1998.

Si intende per rimozione completa:

- arrivo del mezzo sul luogo ove è stata richiesta la rimozione;
- redazione di un verbale sullo stato del mezzo da rimuovere attestante la presenza di eventuali danni;
- operazioni di aggancio/carico del veicolo;
- scarico del veicolo in deposito.

L'indennità chilometrica viene calcolata sul tragitto più breve non su quello effettivo.
La rimozione dei blocchi dovrà avvenire entro 15 minuti dalla richiesta.

ART. 8 Modalità di effettuazione del servizio di custodia

La restituzione dei veicoli rimossi dovrà avvenire dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

Il servizio di custodia dei veicoli è prestato nella depositeria, indicata all'art. 5 del presente capitolato; tale servizio è prestato 24 ore al giorno per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, previo pagamento delle spese.

Il concessionario deve tenere esposto nei locali ove il cittadino si presenta per il pagamento ed il ritiro del veicolo un avviso con l'indicazione delle tariffe comunali applicate sia per la rimozione che per la custodia.

Ai sensi dell'art. 397 del Regolamento il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e ne assume i relativi obblighi.

L'interessato alla restituzione o suo delegato si dovrà recare alla depositeria provando di avere titolo alla restituzione; dopo il versamento delle spese dovute, verrà redatto verbale di riconsegna dal quale risulti che il proprietario o il suo delegato attestano espressamente, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi. Il custode emetterà quietanza di pagamento.

Una volta restituito il veicolo il custode provvederà a registrare l'operazione nell'applicativo gestionale web predisposto dall'aggiudicatario e accessibile al Comando di P.M., questo anche per consentire un servizio informativo all'utenza.

Il concessionario comunica periodicamente al Comando di Polizia Municipale le targhe dei veicoli rimossi che giacciono in deposito da più di tre giorni, al fine di attivare le procedure previste per legge; inoltre, dovrà mensilmente comunicare al medesimo ufficio l'elenco di tutti i mezzi in custodia specificando giorno di prelievo e motivazione.

ART. 9 Servizi di spostamento per motivi di ordine pubblico

Per le rimozioni da eseguirsi in occasione di fiere o manifestazioni sportive o di grande richiamo di pubblico il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare con 02 (due) giorni di anticipo il numero dei veicoli da impiegare nel servizio, la postazione operativa e l'impegnativa oraria.

Per il servizio di spostamento dei veicoli regolarmente parcheggiati, richiesto per motivi di sicurezza, di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche culturali, sportive, fieristiche, politiche o comunque per motivi connessi alla circolazione stradale, il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare con 02 (due) giorni di anticipo il numero dei veicoli da impiegare nel servizio, la postazione operativa e l'impegno orario.

Per gravi e comprovati motivi di ordine pubblico il termine di 02 (due) giorni di cui al primo paragrafo può essere derogato.

Quel'ultimo è responsabile della sorveglianza del proprio materiale e non potrà in nessun caso addebitare eventuali furti patiti all'amministrazione comunale.

I veicoli di proprietà comunale in caso di guasto o incidente degli stessi dovranno essere trasportati presso l'officina comunale.

Il concessionario si impegna a consegnare presso il Comando di Polizia Municipale un prospetto mensile dal quale risulti l'esatta situazione di dove, per quale ragione e quante attrezzature sono impiegate nonché giorno del posizionamento e del prelievo delle stesse.

Per la tempistica degli interventi contemplati al presente articolo si rimanda all'articolo 7 sulle modalità di effettuazione del servizio di rimozione.

ART. 10 Tariffe e pagamenti

Le somme dovute per le operazioni di cui all'art. 2 lett. a e lett. b del presente capitolato verranno rimosse direttamente dal concessionario. Le tariffe per la rimozione spettano al concessionario, nella misura indicata dall'art. 4 del presente capitolato.

Gli uffici comunali potranno chiedere in ogni momento l'esibizione di tutta la documentazione attestante il corretto espletamento della concessione ai fini del controllo e della vigilanza.

ART. 11 Formalizzazione della concessione

La ditta aggiudicataria si obbliga a formalizzare la concessione alla data che sarà comunicata dall'Ufficio contratti del Comune di Pozzuoli.

Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese d'imposta, tasse e diritti inerenti alla stipula del contratto.

ART. 12 Penali

Il concessionario è tenuto a eseguire i servizi con diligenza e puntualità.

In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente capitolato d'appalto, potranno essere applicate le seguenti penalità:

- nel caso di mancato rispetto degli standard di qualità di cui all'art. 7 del presente capitolato d'appalto: 200,00 euro per ogni episodio; tale inadempimento è valutato, in contraddittorio, dal Comando di P.M., sulla scorta di idonea documentazione prodotta dai diversi soggetti coinvolti.
- nel caso di mancato rispetto delle tariffe per la rimozione e per la custodia deliberate dal Comune di Pozzuoli: 600,00 euro per ogni episodio. Tale inadempimento è valutato in contraddittorio dal Comando di P.M. sulla scorta di dichiarazione resa dall'interessato.
- nel caso di indisponibilità a svolgere il servizio (ad esempio per guasto dei carri o indisponibilità del personale) 1.000,00 euro per ogni giorno di indisponibilità. Tale inadempimento è valutato, in contraddittorio, dal Comando di P.M. sulla scorta di dichiarazioni resa dall'Agente di P.M.
- nel caso di assenza di decoro e pulizia dell'abbigliamento degli incaricati e dei veicoli adibiti alla rimozione: 100,00 euro per ogni episodio. Tale inadempimento è valutato, in contraddittorio, dal Comando di P.M. sulla scorta di dichiarazione resa dall'Agente di P.M.

In caso di mancata esecuzione del servizio il Comune si riserva di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo alla ditta inadempiente, oltre all'applicazione della penalità sopra prevista.

L'applicazione delle penali si cumula con eventuali altre azioni che l'Amministrazione comunale si riserva di intraprendere nei confronti del concessionario (es. risarcimento danni, incameramento della cauzione).

Le contestazioni degli inadempimenti avverrà a mezzo fax. Il concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 08 (otto) giorni dal ricevimento della nota di addebito.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o di omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l'amministrazione procederà all'applicazione della penale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali.

Art. 13 Cauzioni e polizze assicurative

L'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell'importo netto di aggiudicazione. La cauzione (sia provvisoria che definitiva) potrà essere versata mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria (con autentica notarile). La cauzione resterà vincolata fino al completamento soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dal Comando di P.M.

Le fidejussioni bancarie o polizze assicurative (con autentica notarile) dovranno avere una durata minima di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso del presente appalto, la garanzia deve avere validità per almeno due anni dalla data indicata nell'ordine di servizio di sottoscrizione del relativo contratto, ai fini delle garanzie richieste dal presente Capitolato.

Spese, imposte e tasse:

tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Nessun compenso è dovuto dalla stazione appaltante, per la formulazione dell'offerta, i cui contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle informazioni da parte della stazione appaltante.

Il concessionario dovrà, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, provvedere alle coperture assicurative per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente capitolato per responsabilità civile verso terzi, secondo le normative vigenti.

Il concessionario dovrà anche stipulare apposita polizza assicurativa contro RCT, secondo le normative vigenti, per eventuali danni arrecati nell'attività di custodia.

L'Amministrazione comunale non è responsabile per risarcimento dei danni subiti dai veicoli e/o dalle cose in essi custodite durante le operazioni di carico e scarico, trasferimento, deposito, custodia del veicolo. Pertanto, il concessionario solleva il Comune di Pozzuoli da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento dei danni, indennizzi che possano trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

ART. 14 Decadenza della concessione

Nel caso in cui la ditta concessionaria, senza giustificati motivi, non ottemperi a:

- l'obbligo di costituire la cauzione definitiva con le modalità e nei tempi indicati;
- alla sottoscrizione della concessione nel termine indicato dall'ufficio contratti del Comune;
- al pagamento di tutte le spese contrattuali.

ART. 15 Cessione del contratto e subappalto

La concessione non può essere ceduta a terzi a pena nullità, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa. Il subappalto non è ammesso.

ART. 16 Fallimento del concessionario

Il fallimento del concessionario comporta lo scioglimento del contratto di concessione.

Qualora il concessionario sia una ditta individuale nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'amministrazione proseguire il contratto con gli eredi o aventi causa oppure recedere dal contratto.

ART. 17 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C., in caso di grave inadempimento o di ripetute inadempienze contrattuali a seguito delle quali siano state applicate penali sino alla concorrenza pari a 30.000,00 euro.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle norme di sicurezza,
- sub-appalto della concessione non autorizzato,
- mancato/ritardato oltre 03 (tre) giorni inizio del servizio,
- richiesta di tariffe superiori a quelle stabilite dall'Amministrazione,
- richiesta a qualsiasi titolo di somme che non rientrino nelle tariffe stabilite dall'Amministrazione,
- gravi inadempienze nel servizio di custodia,
- ripetute e comprovate segnalazioni di danni ai mezzi rimossi/custoditi,
- ripetuti ritardi negli interventi richiesti,

- revoca delle licenze o autorizzazioni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 la concessionaria del servizio sarà designata quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

La ditta concessionaria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli nonchè a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 19 Foro competente

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione della concessione è competente il Foro di Napoli.

ART. 20 Norme in materia di sicurezza

E' fatto obbligo al concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di 'Miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori'.

Il concessionario risponde direttamente dei danni causati a persone o cose provocati dall'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato e resta a suo esclusivo carico il relativo risarcimento del danno. Il concessionario è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'Amministrazione ha stimato in zero euro gli oneri relativi alla sicurezza dovuti ad interferenze.

Il concessionario è responsabile della rispondenza delle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.

ART. 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Direttore U.O.C. 5° Settore Comando di P.M. Sig. Sergio Amirante,

Il Dirigente
Polizia Municipale
Dr. Matteo Sperandeo